Tavagnacco, giovedì 27 novembre 2025

Preg.mo/a Sig./Sig.ra

[redacted]

Raccomandata a.r.

Oggetto: rigetto richiesta trattenuta sindacale

Gentile Lavoratore,

con la presente La informiamo che il sindacato USB (Unione Sindacale di Base) al quale lei ha ritenuto di associarsi non è firmatario del ccnl applicato in azienda, pertanto la trattenuta sindacale da Lei richiesta in favore della predetta associazione è regolata dai principi civilistici in forza dei quali: (i) il lavoratore è chiamato a sottoporre all'azienda apposita delega di pagamento di quota della propria retribuzione a favore dell'O.S.; (ii) in coerenza con la disciplina dell'istituto anzidetto, l'azienda comunica al lavoratore la volontà di accettare o meno la delega in questione.

Di conseguenza, poiché in capo alla presente non sussiste alcun obbligo legale o contrattuale in tal senso, Le comunichiamo che l'azienda ha deciso di non prestare il consenso ad operare sulla Sua busta paga la trattenuta in favore della citata O.S., anche in ragione dell'aggravio di oneri amministrativi ed economici che l'applicazione della stessa comporta per l'organizzazione aziendale.

Lei riceverà integralmente la retribuzione mensile che Le spetta, comprensiva della quota dell'anzidetta trattenuta che potrà destinare, laddove lo riterrà, all'O.S..

Distinti saluti

Gruppo Servizi Associati S.p.A.

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.
Via di Cervara n. 143/B-C
00155 ROMA
C.F.-P.IVA 01484180391

Da: "usb.a26@legalmail.it" <usb.a26@legalmail.it>
Inviato: venerdì 12 dicembre 2025 06:37
A: grupposerviziassociati@legalmail.it
Oggetto: Diffida, Diniego trattenuta sindacale USB, Condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970

Spett.le GSA Gruppo Servizi Integrati S.p.A.

C.A. ufficio Risorse Umane

USB – Unione Sindacale di Base, Federazione Novara, DIFFIDA formalmente GSA dal persistere nel negare la trattenuta della quota sindacale ai lavoratori iscritti a USB.
Il diniego opposto da GSA, motivato con la presunta mancata adesione di USB al CCNL applicato, configura CONDOTTA ANTISINDACALE per i seguenti motivi:

1) DISCRIMINAZIONE PALESE
GSA opera regolarmente le trattenute per CGIL, anch'essa non firmataria del CCNL ANISA/CONSAL applicato in azienda. Inoltre, GSA ha regolarmente effettuato le trattenute per USB fino a novembre 2025. Il diniego attuale è dunque pretestuoso e discriminatorio, volto a ostacolare la libera scelta sindacale dei lavoratori (art. 39 Costituzione).

2) DIRITTO DEL LAVORATORE
La Corte di Cassazione (ord. 24877/2019) ha chiarito che, nonostante l'abrogazione referendaria dell'art. 26 comma 2 L. 300/1970, la trattenuta sindacale resta un DIRITTO del dipendente, esercitabile tramite cessione del credito ex art. 1260 c.c., che non richiede il consenso del datore di lavoro.

3) ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE
Il datore può rifiutare la trattenuta SOLO dimostrando un onere aggiuntivo "insostenibile in rapporto alla propria organizzazione aziendale" (art. 1374-1375 c.c.). L'onere probatorio grava interamente su GSA (art. 1218 c.c.). Nel caso di specie, tale prova è impossibile, poiché GSA già opera trattenute per altri sindacati non firmatari e lo ha fatto per USB fino a novembre 2025.

4) CONDOTTA ANTISINDACALE
La Cassazione (Sezioni Unite 28269/2005, sent. 13250/2006, 16186/2006, 16383/2006, 19275/2008, 21368/2008) ha stabilito che il rifiuto ingiustificato di operare le trattenute

costituisce condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato, sia il diritto del sindacato di acquisire i mezzi di finanziamento necessari alla propria attività.

5) CORTE COSTITUZIONALE 156/2025

La recente sentenza della Corte Costituzionale (luglio 2025, n. 156) elimina il concetto di "sindacato firmatario", rendendo ancora più evidente l'illegittimità del comportamento di GSA.

PERTANTO SI DIFFIDA GSA a:

Ripristinare le trattenute sindacali per tutti i lavoratori iscritti a USB
Versare le quote arretrate entro 7 giorni dalla presente
In difetto, USB agirà in sede giudiziaria ex art. 28 L. 300/1970 con richiesta di inibitoria e risarcimento danni.

Distinti saluti
USB – Unione Sindacale di Base sede di Novara – Lavoro Privato

